



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 luglio 2013
(OR. en)**

11517/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0194 (NLE)**

PECHE 279

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE)
n. 1259/2012 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del
protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste
dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la
Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni

REGOLAMENTO (UE) N. .../2013 DEL CONSIGLIO

del

che modifica il regolamento (UE) n. 1259/2012 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania¹ ("accordo di partenariato").
- (2) Un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato ("nuovo protocollo") è stato applicato a titolo provvisorio dal 16 dicembre 2012, data della firma, conformemente alla decisione 2012/827/UE del Consiglio². Il nuovo protocollo attribuisce alle navi dell'UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Mauritania in materia di pesca. La ripartizione delle possibilità di pesca attribuite all'Unione in virtù del nuovo protocollo è stata definita con il regolamento (UE) n. 1259/2012³.

¹ GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1.

² Decisione 2012/827/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di due anni (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 43).

³ GU L 361 del 31.12.2012, pag. 87.

- (3) Il 20 febbraio 2013, conformemente all'articolo 4 del nuovo protocollo, la commissione mista di Unione europea e Mauritania ("commissione mista") prevista dall'articolo 10 dell'accordo di partenariato ha adottato dei provvedimenti che comportavano un riesame delle possibilità di pesca. Essi comprendono misure che ridefiniscono la ripartizione delle possibilità di pesca tra le categorie 5 (tonniere con reti a circuizione) e 6 (tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie).
- (4) È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) n. 1259/2012. Poiché la decisione della commissione mista si applica a decorrere dal 20 febbraio 2013, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente dopo la pubblicazione ed applicarsi a decorrere dal 20 febbraio 2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1259/2012 è così modificato:

all'articolo 1, paragrafo 1, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:

"e) Categoria 5 — Tonniere con reti a circuizione

Spagna 17 licenze

Francia 8 licenze

f) Categoria 6 — Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie

Spagna 18 licenze

Francia 1 licenza".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 20 febbraio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
